



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 21 ottobre 2022

Info/145/APPALTI/ALBO GESTORI: Giurisprudenza sulla necessità del requisito tecnico

**APPALTI E REQUISITO ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI - GIURISPRUDENZA
NECESSITÀ IN CASO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
LA "LEGGE SPECIALIS" NON CONTRASTA CON IL CODICE APPALTI**

La prescrizione della **lex specialis** di gara, che impone la dimostrazione del requisito di idoneità professionale della valida iscrizione all'Albo gestori in capo agli operatori destinati ad eseguire concretamente il servizio, **non contrasta con il Codice degli appalti**, è coerente con il Testo unico Ambientale e si pone in linea con quanto stabilito dall'ANAC, così ha ribadito il Consiglio di Stato con la sentenza del 12 ottobre 2022, n. 8715

Nello specifico il supremo giudice amministrativo ha ribadito la legittimità del bando di gara che richiede l'iscrizione all'Albo gestori in capo al soggetto che esegue effettivamente il servizio di svuotamento dei cestini di rifiuti.

Con la pronuncia si è deciso di confermare la sentenza con la quale il Tar Veneto aveva respinto il ricorso presentato contro l'esclusione di una società cooperativa da una procedura di gara per l'affidamento del servizio di svuotamento dei cestini per rifiuti, motivato con la dichiarazione dalla stessa resa in sede di offerta tecnica nella quale veniva precisato che la gestione operativa del servizio sarebbe stata affidata ad una società cooperativa associata non iscritta all'Albo.

Neanche la diversità strutturale della società cooperativa rispetto al consorzio, precisa la sentenza, può giustificare l'applicazione di una disciplina differente, **in quanto ai fini del possesso del requisito "assume rilevanza esclusivamente l'operatore indicato come esecutore della prestazione"**.

Per gli interessati agli approfondimenti in allegato la sentenza del Consiglio di